NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 5

A decorrere dal 1 settembre 1984, le misure dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650. A decorrere dal 1 novembre 1985 le misure suddette dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1986, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 24 dicembre 1985, n. 779 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-miglioramenti-economici-al-personale-dell-azienda-autonoma/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it